

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina classica da taluni Stati membri dell'Unione europea

916.443.108

dell'8 luglio 2014 (Stato 5 novembre 2022)

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie;

visto l'articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell'ordinanza del 18 aprile 2007² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali,
ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ Scopo della presente ordinanza è di prevenire l'introduzione della peste suina classica in Svizzera.

² Essa disciplina l'importazione degli animali della specie suina, compresi i cinghiali, e dei prodotti animali di questa specie provenienti da taluni Paesi membri dell'Unione europea (UE).

Art. 2 Importazione di suini vivi

L'importazione di suini vivi provenienti dalle zone elencate nell'allegato è vietata.

Art. 3 Importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini

L'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nell'allegato è vietata.

Art. 4 Importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine

¹ L'importazione di carni suine fresche e di preparati e prodotti a base di carni suine ottenute da animali provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di carni fresche di suini e di preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate

RU 2014 2259

¹ RS 916.40

² RS 916.443.10

nell'allegato e conformi alle condizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687^{3,4}

³ All'importazione, i prodotti di cui al capoverso 2 devono essere contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non abbia forma ovale e che non possa essere confuso con altri marchi sanitari.

⁴ All'importazione, i prodotti di cui al capoverso 2 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario richiesto per gli scambi in seno all'Unione europea, sul quale deve figurare la dicitura:

«Prodotti conformi al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate.»⁵

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 9 luglio 2014.

³ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 3 nov. 2022, in vigore dal 5 nov. 2022 (RU **2022** 642).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 3 nov. 2022, in vigore dal 5 nov. 2022 (RU **2022** 642).

*Allegato*⁶
(art. 2, 3, 4, cpv. 1 e 2)

Stati membri e zone interessate

Romania

Le seguenti zone in Romania:

- tutto il territorio della Romania.

⁶ Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'USAV del 3 nov. 2022, in vigore dal 5 nov. 2022 (RU 2022 642).

